



Ministero dell'Istruzione,  
dell'Università e della Ricerca

*Modena, 6 Maggio 2019*

# **La valutazione didattica degli alunni con DSA e BES: normativa e buone prassi**

*Guido Dell'Acqua  
Ufficio IV*

*Direzione Generale per lo Studente,  
l'Integrazione e la Partecipazione  
MIUR*



Ministero dell'Istruzione,  
dell'Università e della Ricerca

In ogni classe ci  
sono alunni che  
presentano una  
richiesta speciale di  
attenzione per una  
varietà di ragioni

Qualche dato nazionale (2016-17):

- 254.366 studenti disabili  
(2,9% della popolazione scolastica)
- 139.554 docenti di sostegno  
(16,3% dei docenti)
- 253.840 studenti con DSA  
(3,6% popolazione scolastica)



Ministero dell'Istruzione,  
dell'Università e della Ricerca

## **Le linee direttrici dell'azione del MIUR a favore dell'inclusione si articolano su tre piani:**

- Normativo**
- Formativo**
- Organizzativo territoriale**



Ministero dell'Istruzione,  
dell'Università e della Ricerca

## **Disturbi Specifici dell'Apprendimento (DSA)**

- **Legge 170/2010**
- **Decreto ministeriale** n. 5669 del 12 luglio 2011, contenente disposizioni attuative;
- **Linee guida** per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con **DSA**, allegate al DM n. 5669;
- **Accordo in Conferenza Stato-Regioni** su “Indicazioni per la diagnosi e la certificazione dei Disturbi specifici di apprendimento (DSA)”, del 25 luglio 2012;
- **Decreto Interministeriale MIUR-MS** con il quale si adottano le “Linee guida per la predisposizione dei protocolli regionali per le attività di individuazione precoce dei casi sospetti di DSA” del 17 aprile 2013



Ministero dell'Istruzione,  
dell'Università e della Ricerca

## Bisogni Educativi Speciali (BES)

- **Direttiva 27.12.2012** “Strumenti di intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione”
- **Circolare Ministeriale n. 8** del 6 marzo 2013 “Indicazioni operative Direttiva 27.12.2012”
- **Nota prot. 1551** del 27 giugno 2013 – “Piano Annuale per l’inclusività”
- **Nota Prot. n. 2563** del 22 novembre 2013 “Strumenti di intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali - A.S. 2013/2014”



Ministero dell'Istruzione,  
dell'Università e della Ricerca

Distinzione tra:

**ordinarie difficoltà** di apprendimento,

**gravi difficoltà** di apprendimento

**disturbi di apprendimento**

La Direttiva fornisce tutela alle situazioni in cui è presente un **disturbo clinicamente fondato**, diagnosticabile ma non ricadente nelle previsioni della Legge 104/92 né in quelle della Legge 170/2010.



Ministero dell'Istruzione,  
dell'Università e della Ricerca

Soltanto qualora nell'ambito del Consiglio di classe (nelle scuole secondarie) o del team docenti (nelle scuole primarie) si concordi di valutare l'efficacia di strumenti specifici questo potrà comportare l'adozione e quindi la compilazione di un Piano Didattico Personalizzato, con strumenti compensativi e/o misure dispensative.

Non è compito della scuola certificare gli alunni con bisogni educativi speciali, ma individuare quelli per i quali è opportuna e necessaria l'adozione di particolari strategie didattiche.



Ministero dell'Istruzione,  
dell'Università e della Ricerca

Anche in presenza di richieste dei genitori accompagnate da diagnosi - che non hanno dato diritto alla certificazione di disabilità o di DSA- **il Consiglio di classe è autonomo** nel decidere se formulare o non formulare un Piano Didattico Personalizzato, avendo cura di **verbalizzare le motivazioni della decisione.**



Ministero dell'Istruzione,  
dell'Università e della Ricerca

**Tutte queste iniziative hanno lo scopo di offrire maggiori opportunità formative attraverso la flessibilità dei percorsi, non certo di abbassare i livelli di apprendimento.**



Ministero dell'Istruzione,  
dell'Università e della Ricerca

## Formazione in servizio

### Legge 107/2015

Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente,  
**la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria,  
permanente e strutturale.** Le attività di formazione sono  
definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il  
piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai  
piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche ...



Ministero dell'Istruzione,  
dell'Università e della Ricerca

## ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE PER L'INCLUSIONE

- **Centri di Supporto Territoriale (CTS)**, vi operano almeno due docenti formati e specializzati, forniscono consulenza alle scuole sui temi della disabilità, su nuove tecnologiche e strumenti compensativi per la dislessia e gli altri disturbi specifici di apprendimento.
- **Rete di tutti i CTS**, interfaccia tra l'Amministrazione e le scuole. Si tratta di una rete di scuole polo per l'inclusione estesa su tutto il territorio nazionale.
- **Centri per l'Inclusione (CTI)** a livello di distretto sociosanitario



Ministero dell'Istruzione,  
dell'Università e della Ricerca

I **CTS** e i **CTI** danno concreto supporto alle scuole in termini operativi, organizzando, tra l'altro:


- azioni di formazione,
- attività di “**Sportello**”
- Creazione ed aggiornamento di software e applicativi per la disabilità e per i DSA

Francesco Fusillo del CTS di Verona e Lucia Ferlino dell' ITD-CNR di Genova:

**SODILINUX**



Ministero dell'Istruzione,  
dell'Università e della Ricerca



<http://www.sodilinux.itd.cnr.it/>



Ministero dell'Istruzione,  
dell'Università e della Ricerca

**EASY-DIDA** port 1.0

**Nuove Tecnologie OpenSource e Freeware**

**per una Didattica facile inclusiva e partecipata**





Ministero dell'Istruzione,  
dell'Università e della Ricerca

## **Un obiettivo fondamentale della didattica è**

**Una SCUOLA luogo di inclusione**

Non può essere luogo di discriminazione



Don L. Milani nella scuola di Barbiana



Ministero dell'Istruzione,  
dell'Università e della Ricerca

# LA VALUTAZIONE

- Normativa
- Buone prassi



Ministero dell'Istruzione,  
dell'Università e della Ricerca

- **Nota MIUR n. 4099 del 5.10.2004**
- **Nota MIUR n. 26 del 5.01.2005**
- **C.M. MIUR n. 1787 dell'1.03.2005**
- **Nota MIUR n. 4798 del 27.07.2005**
- **Nota MIUR n. 4600 del 10 maggio 2007 –** *Precisazioni a Circolare n. 28 del 15 marzo 2007 sull'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione nelle scuole statali e paritarie per l'anno scolastico 2006-2007*
- **Nota MIUR n. 4674 del 10/05/2007 –** *Alunni con disturbi di apprendimento – Indicazioni operative in merito all'utilizzo di strumenti compensativi e misure dispensative per gli alunni con disturbi di apprendimento*
- **Indicazioni per il curriculum – D.M. 31 luglio 2007 e direttiva del 3 agosto 2007**
- **Legge n. 169 del 30 ottobre 2008 -** *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, recante disposizioni urgenti in materia di istruzione e università"*
- **C.M. n. 100 dell'11 dicembre 2008**



Ministero dell'Istruzione,  
dell'Università e della Ricerca

- **C.M. n. 4 del 16 gennaio 2009** (*orari settimanali e inglese potenziato*)
- **C.M. n. 10 del 23 gennaio 2009**
- **O.M. n. 40 dell' 8 aprile 2009**, art. 12, comma 7, *Istruzioni e modalità organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami di Stato*
- **C.M. n. 51 del 20 maggio 2009**, sezione “*particolari categorie di candidati*”
- **Nota MIUR n. 5744 del 28 maggio 2009** – Anno scolastico 2008/2009 - *Esami di Stato per gli studenti affetti da disturbi specifici di apprendimento - DSA*
- **DPR n. 122 del 22 giugno 2009** - *Coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni. Art.10 valutazione degli alunni con DSA*



Ministero dell'Istruzione,  
dell'Università e della Ricerca

- **Legge 170/2010**
- **DM n.5669 del 12/7/2011 con  
allegate Linee Guida**



Ministero dell'Istruzione,  
dell'Università e della Ricerca

- **D. Lgs. 62 del 13 Aprile 2017**

(Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107)



Ministero dell'Istruzione,  
dell'Università e della Ricerca

## Art.1 – Principi. Oggetto e finalità della valutazione e della certificazione

1. La valutazione ha per oggetto **il processo formativo** e i risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione, ha finalità **formativa ed educativa** e concorre al miglioramento degli apprendimenti e al **successo formativo** degli stessi, documenta lo **sviluppo dell'identità personale** e promuove la **autovalutazione** di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze.



Ministero dell'Istruzione,  
dell'Università e della Ricerca

## Art.1 – Principi. Oggetto e finalità della valutazione e della certificazione

5. Per favorire i rapporti scuola-famiglia, le istituzioni scolastiche adottano **modalità di comunicazione efficaci e trasparenti in merito alla valutazione** del percorso scolastico delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti.



Ministero dell'Istruzione,  
dell'Università e della Ricerca

## Art.2 – Valutazione nel primo ciclo

2. L'istituzione scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, **attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione.**



Ministero dell'Istruzione,  
dell'Università e della Ricerca

## Art.11 – Valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità e disturbi specifici di apprendimento

9. Per le alunne e gli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA) certificati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, **la valutazione degli apprendimenti, incluse l'ammissione e la partecipazione all'esame finale del primo ciclo di istruzione, sono coerenti con il piano didattico personalizzato predisposto nella scuola primaria dai docenti contitolari della classe e nella scuola secondaria di primo grado dal consiglio di classe.**



Ministero dell'Istruzione,  
dell'Università e della Ricerca

## Art.11 – Valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità e disturbi specifici di apprendimento

10. Per la valutazione delle alunne e degli alunni con DSA certificato **le istituzioni scolastiche adottano modalità che consentono all'alunno di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento conseguito**, mediante l'applicazione delle misure dispensative e degli strumenti compensativi di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170, indicati nel piano didattico personalizzato.



Ministero dell'Istruzione,  
dell'Università e della Ricerca

## Art.11 – Valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità e disturbi specifici di apprendimento

13. In casi di **particolare gravità del disturbo** di apprendimento, anche in comorbilità con altri disturbi o patologie, risultanti dal certificato diagnostico, l'alunna o l'alunno, su richiesta della famiglia e conseguente approvazione del consiglio di classe, è **esonerato dall'insegnamento delle lingue straniere** e segue un percorso didattico personalizzato. **In sede di esame di Stato sostiene prove differenziate**, coerenti con il percorso svolto, **con valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma.**



Ministero dell'Istruzione,  
dell'Università e della Ricerca

## Art.20 – Esame di stato per le studentesse e gli studenti con disabilità e disturbi specifici di apprendimento

1. Le studentesse e gli studenti con **disabilità** sono ammessi a sostenere l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione (...). Il consiglio di classe stabilisce la tipologia delle prove d'esame e **se le stesse hanno valore equipollente all'interno del piano educativo individualizzato**



Ministero dell'Istruzione,  
dell'Università e della Ricerca

## Art.20 – Esame di stato per le studentesse e gli studenti con disabilità e disturbi specifici di apprendimento

2. La commissione d'esame, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe, relativa alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza prevista per l'autonomia e la comunicazione, **predispone una o più prove differenziate**, in linea con gli interventi educativo-didattici attuati sulla base del piano educativo individualizzato e con le modalità di valutazione in esso previste. Tali prove, ove di valore equipollente, determinano il rilascio del titolo di studio conclusivo del secondo ciclo di istruzione.



Ministero dell'Istruzione,  
dell'Università e della Ricerca

## Art.20 – Esame di stato per le studentesse e gli studenti con disabilità e disturbi specifici di apprendimento

8. Le studentesse e gli studenti con disabilità **partecipano alle prove standardizzate** di cui all'articolo 19. Il consiglio di classe può prevedere adeguate misure compensative o dispensative per lo svolgimento delle prove e, ove non fossero sufficienti, predisporre specifici adattamenti della prova.



Ministero dell'Istruzione,  
dell'Università e della Ricerca

## Art.20 – Esame di stato per le studentesse e gli studenti con disabilità e disturbi specifici di apprendimento

9. Le studentesse e gli studenti con disturbo specifico di apprendimento (DSA), certificato ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, sono ammessi a sostenere l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione secondo quanto disposto dal precedente articolo 13, **sulla base del piano didattico personalizzato.**



Ministero dell'Istruzione,  
dell'Università e della Ricerca

## Art.20 – Esame di stato per le studentesse e gli studenti con disabilità e disturbi specifici di apprendimento

10. La commissione d'esame, considerati gli elementi forniti dal consiglio di classe, tiene in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive debitamente certificate e, in particolare, **le modalità didattiche e le forme di valutazione individuate nell'ambito dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati.**



Ministero dell'Istruzione,  
dell'Università e della Ricerca

## Art.20 – Esame di stato per le studentesse e gli studenti con disabilità e disturbi specifici di apprendimento

11. Nello svolgimento delle prove scritte, i candidati con DSA possono utilizzare **tempi più lunghi di quelli ordinari per l'effettuazione delle prove scritte ed utilizzare gli strumenti compensativi previsti dal piano didattico personalizzato e che siano già stati impiegati per le verifiche in corso d'anno o comunque siano ritenuti funzionali alla svolgimento dell'esame, senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte. Nel diploma finale non viene fatta menzione dell'impiego degli strumenti compensativi.**



Ministero dell'Istruzione,  
dell'Università e della Ricerca

## DPR 275/1999

### Art.4 – Autonomia didattica - c.2

Nell'esercizio dell'**autonomia didattica** le istituzioni scolastiche regolano i tempi dell'insegnamento e dello svolgimento delle singole discipline e attività nel modo più adeguato al tipo di studi e ai **ritmi di apprendimento degli alunni**. A tal fine le istituzioni scolastiche possono adottare tutte le forme di flessibilità che ritengono opportune e tra l'altro:



Ministero dell'Istruzione,  
dell'Università e della Ricerca

...

c) **l'attivazione di percorsi didattici individualizzati**, nel rispetto del principio generale dell'integrazione degli alunni nella classe e nel gruppo, anche in relazione agli alunni in situazione di handicap secondo quanto previsto dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104



Ministero dell'Istruzione,  
dell'Università e della Ricerca

## **DPR 122/2009**

### Art.10

### Valutazione degli alunni con difficoltà specifica di apprendimento (DSA)

1. Per gli alunni con difficoltà specifiche di apprendimento (DSA) adeguatamente certificate, la valutazione e la verifica degli apprendimenti, comprese quelle effettuate in sede di esame conclusivo dei cicli, devono tenere conto delle specifiche situazioni soggettive di tali alunni;



Ministero dell'Istruzione,  
dell'Università e della Ricerca

## DM n. 5669 12/7/2011

### Art. 6 – Forme di verifica e di valutazione

- La valutazione scolastica, periodica e finale, degli alunni e degli studenti con DSA deve essere **coerente con gli interventi pedagogico - didattici** di cui ai precedenti articoli.
- Le Istituzioni scolastiche **adottano modalità valutative** che consentono allo studente con DSA di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento raggiunto, mediante l'applicazione di misure che determinino le condizioni ottimali **per l'espletamento della prestazione da valutare** - relativamente ai tempi di effettuazione e alle modalità di strutturazione delle prove - riservando particolare attenzione alla **padronanza dei contenuti disciplinari, a prescindere dagli aspetti legati all'abilità deficitaria**.



Ministero dell'Istruzione,  
dell'Università e della Ricerca


In fase di **verifica e di valutazione**, lo studente con dislessia può usufruire di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove o, in alternativa e comunque nell'ambito degli obiettivi disciplinari previsti per la classe, di **verifiche con minori richieste**.

Nella **valutazione delle prove orali** e in ordine alle **modalità di interrogazione** si dovrà tenere conto delle capacità lessicali ed espressive proprie dello studente.



Ministero dell'Istruzione,  
dell'Università e della Ricerca

## Diagramma schematico dei passi previsti dalla legge 170/2010 per la gestione dei DSA





Ministero dell'Istruzione,  
dell'Università e della Ricerca

(suggerimenti)

## COMPITI IN CLASSE

- testo del compito chiaro ed essenziale • **più tempo** • dare indicazioni sullo svolgimento del compito (anche durante) • **aiutarlo ad iniziare** • consentire l'utilizzo di griglie con indicazioni procedurali • **se possibile predisporre lo spazio per la risposta dopo ogni domanda**



Ministero dell'Istruzione,  
dell'Università e della Ricerca

- evitare compiti con troppi esercizi:  
eventualmente dare all'alunno una parte alla volta
- **suddividere i compiti complessi e articolati nelle loro parti componenti, in modo che l'alunno possa completare più parti possibili con successo**
- dare consegne a cui realisticamente l'alunno potrà far fronte
- evitare troppe domande a risposta aperta
- **nelle materie di studio, preferire (se possibile) l'interrogazione orale**
- monitorare i possibili distrattori presenti nell'ambiente
- **valutazione adeguata e non rapportata ai suoi compagni**



Ministero dell'Istruzione,  
dell'Università e della Ricerca

**Soprattutto consentire  
l'utilizzo degli strumenti  
compensativi programmati  
per l'alunno.**



Ministero dell'Istruzione,  
dell'Università e della Ricerca

**Compreso, quando serve, il  
registratore vocale.**

**E non esistono problemi di  
privacy.**



Ministero dell'Istruzione,  
dell'Università e della Ricerca

**E non penalizzare nella  
valutazione gli alunni che  
hanno usato strumenti  
compensativi o usufruito di  
misure dispensative.**



Ministero dell'Istruzione,  
dell'Università e della Ricerca

## Per una valutazione corretta

- definire chiaramente che cosa si sta valutando
- separare i contenuti della valutazione dalle capacità strumentali
- attenzione alla competenza più che alla forma, ai processi più che al solo “prodotto” elaborato
- valutare l’ “apprendimento”, cioè quello che lo studente ha effettivamente imparato (non solo ciò che sa)
- svolgimento anche con uso di strumenti e tecnologie



Ministero dell'Istruzione,  
dell'Università e della Ricerca

## Suggerimenti operativi

- Programmare le interrogazioni
- Favorire la calma, il silenzio, l'ascolto, anche quando è lento
- Lasciare il tempo per la rielaborazione mentale
- Lasciare esprimere senza interruzione
- Con pazienza, dimostrare disponibilità a ripetere le informazioni e le domande
- Utilizzare domande facilitanti



Ministero dell'Istruzione,  
dell'Università e della Ricerca

## Suggerimenti operativi

- Incoraggiare la comunicazione, anche visiva
- Aiutare a superare atteggiamenti di ansia, disattenzione, distrazione
- Fornire criteri valutativi
- Evitare osservazioni negative, se gli sforzi e l'impegno sono evidenti
- Evidenziare i progressi più che le carenze
- Sottoporre prove informatizzate o con supporti visivi



Ministero dell'Istruzione,  
dell'Università e della Ricerca

## Suggerimenti operativi

- Predisporre prove con particolarità grafiche facilitanti
- Scomporre il compito (o ridurre alcune parti)
- Dare tempi di esecuzione più lunghi
- Favorire la consapevolezza delle proprie capacità e dei propri miglioramenti



Ministero dell'Istruzione,  
dell'Università e della Ricerca

## Suggerimenti operativi

- Riflettere sull'errore e individuarne le cause (ex. dovuti a difficoltà visuo-spaziali o ad erronea applicazione di procedure e strategie; a mancanza di studio o ad affaticamento)
- Cercare di valutare oralmente o, almeno, di verificare le conoscenze con colloquio orale in caso di insuccesso nello scritto



Ministero dell'Istruzione,  
dell'Università e della Ricerca

## Rinnovare la scuola? Rinnovare la didattica? Perché?





Ministero dell'Istruzione,  
dell'Università e della Ricerca

## L'AUTOMOBILE: COME ERA





Ministero dell'Istruzione,  
dell'Università e della Ricerca

## E COME E' ORA





Ministero dell'Istruzione,  
dell'Università e della Ricerca

## IL TELEFONO: COME ERA





Ministero dell'Istruzione,  
dell'Università e della Ricerca

## E COME E' ORA





Ministero dell'Istruzione,  
dell'Università e della Ricerca

## LA SCUOLA: COME ERA





Ministero dell'Istruzione,  
dell'Università e della Ricerca

## E COME E' ORA





Ministero dell'Istruzione,  
dell'Università e della Ricerca

## E COME E' ORA






Ministero dell'Istruzione,  
dell'Università e della Ricerca

«Non c'è nulla che sia più ingiusto  
quanto far parti uguali fra disuguali»  
*Lettera a una professoressa, (1967)*



Ministero dell'Istruzione,  
dell'Università e della Ricerca

## NEURONE PLASTICO



(MIT Department of Brain and Cognitive Science)


Lo sviluppo dei circuiti cerebrali è legato

- alla programmazione genetica
- alle esperienze postnatali



Ministero dell'Istruzione,  
dell'Università e della Ricerca

## PLASTICITÀ NEURALE



Le esperienze postnatali influenzano la formazione di ramificazioni dendritiche e sinapsi, “scolpendo” il cervello.  
Quindi le relazioni umane influenzano la creazione di connessioni sinaptiche tra le cellule nervose (plasticità neurale).



Ministero dell'Istruzione,  
dell'Università e della Ricerca

## Guido Dell'Acqua

Ufficio IV (Disabilità DSA e integrazione alunni stranieri)

Direzione generale per lo studente, l'integrazione  
e la partecipazione

[guido.dellacqua@istruzione.it](mailto:guido.dellacqua@istruzione.it)

06 5849 3604